

IL GIUDICE

Letti gli atti del procedimento n. 516/12,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 6.3.13,
viste le note autorizzate depositate dalle parti,
ha emesso la seguente

ORDINANZA

Con ricorso ex art 702 bis c.p.c. depositato in data 12.7.12, [REDACTED] adiva l'intestato Tribunale, chiedendo di: 1) accertare e dichiarare l'illegittima e discriminatoria condotta tenuta dall'Asl n. [REDACTED] nei suoi confronti; 2) condannare l'Asl n. [REDACTED] al risarcimento dei danni subiti e subendi sia di natura patrimoniale che non patrimoniale, morali, biologici, esistenziali, in conseguenza del comportamento illegittimo e discriminatorio tenuto, da liquidarsi secondo equità, oltre interessi e rivalutazione monetaria ai sensi di legge dal dovuto al soddisfo; 3) ordinare la pubblicazione del provvedimento, a spese della convenuta Asl n. [REDACTED] su un un quotidiano di tiratura nazionale; 4) adottare ogni altro idoneo ed opportuno provvedimento anche volto a rimuovere gli effetti della discriminazione; 5) condannare l'Asl n. [REDACTED] al pagamento delle spese e competenze del giudizio.

A sostegno delle proprie domande il ricorrente riferiva di aver prestato la propria attività lavorativa come centralinista presso l'Ospedale di [REDACTED] con contratti di lavoro a tempo determinato per i periodi dal 7.10.2008 al 8.4.2009 e dal 6.5.2009 al 5.11.2009, alle dipendenze dell'allora Asl n. [REDACTED], ora Asl n. [REDACTED], a seguito di superamento di selezione pubblica ex art. 16 L. 56/87; che, per tutta la durata dei contratti di lavoro, gli erano stati negati i permessi di cui all'art 33 L. 104/1992, nonostante la sua grave disabilità accertata documentalmente (paraplegico in carrozzella) e le ripetute richieste avanzate in tal senso, diversamente da altri due colleghi disabili; che al momento della prima convocazione era stato addirittura invitato a non presentare la relativa domanda per non avere problemi in sede di rinnovo del contratto a termine; che gli era stato assegnato in prevalenza il turno più impegnativo di otto ore, quello dalle 14,00 alle 22,00, e mai quello notturno, ambito per la connessa indennità; che non poteva muoversi liberamente all'interno dell'ufficio a causa delle sue ridotte dimensioni; che la toilette sita nei pressi della sua postazione di lavoro non era adeguata alle sue esigenze, sia per le sue ridotte dimensioni sia perché occupata da materiale vario che gli impediva i movimenti con la carrozzella. Aggiungeva che a causa dei pesanti turni di lavoro, della mancata concessione dei permessi ex art. 33 l. 104/92 e dell'assenza di un bagno adeguato alle sue esigenze, aveva subito danni alla salute, dovuti agli scarsi svuotamenti della vescica. Lamentava pertanto di essere stato vittima di una discriminazione diretta, ex art. 2 comma 1, lett. a), d.lgs. 216/03, per essere stato trattato meno favorevolmente degli

altri centralinisti disabili che godevano dei permessi, e di una discriminazione indiretta, ex art. 2, comma 1, lett. b), d.lgs. 216/03, per la presenza di barriere architettoniche che lo costringevano a rinunciare ad andare in bagno o a recarsi altrove rischiando sanzioni disciplinari, il che costituiva per l'istante fonte di stress e ansia; che le condotte denunciate costituivano molestie ovvero comportamenti indesiderati che avevano violato la sua dignità e creato un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante ed offensivo, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del d.lgs. 216/03.

La ASL n. [REDACTED] costituitasi in giudizio, chiedeva il rigetto del ricorso, deducendo che il ricorrente non aveva mai presentato alcuna domanda per usufruire dei permessi ex art. 33 L. 104/92, diversamente dagli altri suoi colleghi disabili; che, in accordo con i centralinisti del P.O. di [REDACTED], ivi compreso il ricorrente, i turni lavorativi erano stati suddivisi in tre fasce orarie (il turno di notte era di 10 ore, dalle 22,00 alle 8,00, quello di mattina di 6 ore, dalle 8,00 alle 14,00, e quello pomeridiano di 8 ore, dalle 14,00 alle 22,00), in considerazione della presenza di due lavoratori part-time che usufruivano dei permessi ex art. 33 L. 104/1992, mentre nessuno dei centralinisti disabili svolgeva i turni di notte, perché più lunghi e più gravosi; che, se il ricorrente avesse richiesto di poter usufruire dei permessi ex art. 33 L. 104/92, il suo turno di servizio sarebbe stato di sole 6 ore giornaliere e, dunque, egli avrebbe lavorato prevalentemente nel turno della mattina, ma avendo scelto diversamente, era stato assegnato prevalentemente al turno pomeridiano; che il pronto soccorso era stato interessato da lavori di ristrutturazione nel periodo dal 25.8.08 all'11.7.09, durante i quali il bagno attiguo al centralino era stato adeguato alle esigenze dei lavoratori disabili e collegato direttamente al centralino con una porta scorrevole; che durante l'esecuzione dei lavori i centralinisti erano stati spostati nell'attuale sacrestia, dotata di un servizio igienico ed attigua alla sala d'aspetto, ove si trova un altro servizio igienico costruito secondo le norme per l'abbattimento delle barriere architettoniche; che, pur essendo i locali del centralino di ridotte dimensioni, non vi erano ostacoli fissi o barriere architettoniche che impedissero al ricorrente di muoversi liberamente.

Il Tribunale osserva quanto segue.

In merito ai permessi previsti dall'art. 33, comma 6, della l. 104/99, va chiarito che gli stessi spettano ai lavoratori disabili che ne facciano richiesta. Dunque la condizione di handicap grave è necessaria per fruire dei permessi, ma non sufficiente, dovendo l'interessato manifestare la sua volontà in tal senso.

Tanto premesso, si osserva che nel caso di specie non risulta che il ricorrente abbia fatto richiesta scritta o verbale dei permessi in esame.

Infatti, il teste ██████████, all'epoca dei fatti centralinista, ha dichiarato: *"non so se il ██████████ abbia mai presentato domanda per ottenere i permessi di cui all'art. 33 l. 104/92, non abbiamo mai parlato dell'argomento."*

Il teste ██████████, addetto all'ufficio economato sino al dicembre 2011, epoca del suo pensionamento, che si occupava di organizzare i turni degli addetti al centralino, ha riferito: *"a me personalmente il ricorrente non ha mai richiesto neanche verbalmente di poter fruire dei permessi in questione"*.

Il teste ██████████, dirigente amministrativo, ha dichiarato: *"il ricorrente non ha mai fatto richiesta dei benefici della 104/92, né è stato consigliato a non richiederli per non creare problemi nell'organizzazione dei turni di lavoro. Non mi risulta che abbia richiesto informalmente al personale dell'ufficio preposto informazioni sulla possibilità di fruire dei benefici in questione"*.

Il teste ██████████, centralinista presso l'ospedale di ██████████ ha dichiarato: *"con me il ricorrente non si è mai lamentato né della mancata fruizione dei permessi né delle eventuali difficoltà per muoversi all'interno del centralino o per usufruire del bagno, né si è confidato con me sulle ragioni per cui non ha fruito dei permessi di cui alla l. 104/92."*

La teste ██████████, collaboratore amministrativo presso l'ospedale di ██████████, ha dichiarato: *"confermo che il sig. ██████████ non ha mai presentato domanda per poter usufruire dei permessi ex art. 33 l. 104/92 (...) non posso escludere che il ██████████ abbia chiesto verbalmente di poter usufruire dei citati permessi al momento della prima convocazione a qualche mio collega ivi presente"*.

Nessuno dei testi ascoltati ha pertanto riferito di aver sentito il ricorrente richiedere i permessi in esame o lamentarsi della mancata fruizione degli stessi.

Né sono emersi elementi per ritenere che il ricorrente abbia subito pressioni o inviti, al momento della sua assunzione, per indurlo a non richiedere i benefici della l. 104/92.

Di contro, induce ad escludere la sussistenza di tale condotta la contraddittorietà delle allegazioni contenute nel ricorso, in cui il ricorrente sostiene di essere stato invitato a non chiedere i permessi della l. 104/99 per non creare ostacoli al rinnovo del contratto di lavoro, ma sostiene anche che i permessi gli sono stati negati, nonostante le reiterate richieste.

Dunque, non essendovi prova delle richieste avanzate dal ricorrente di fruire dei benefici della l. 104/92, il fatto che vi fossero altri due centralinisti disabili che fruivano dei permessi in esame non costituisce, di per sé, elemento idoneo a far ritenere sussistente la discriminazione denunciata dal ricorrente medesimo.

Esaminando, poi, l'organizzazione dei turni lavorativi, come descritti dal teste ██████████ (secondo cui: *"presso il centralino vi erano due lavoratori disabili a tempo indeterminato e part-time che*

usufruivano anche dei permessi della l. 104/92, i quali risiedevano fuori regione. Per consentire loro l'utilizzo dei mezzi pubblici per raggiungere il luogo di lavoro, venivano impiegati nel turno di mattina, dalle 8,00 alle 12,00 insieme ad un lavoratore non disabile, mentre il mercoledì e il giovedì uno lavorava dalle 8,00 alle 12,00 e l'altro dalle 10,00 alle 14,00. Il turno della mattina era organizzato in modo che vi fossero due lavoratori perché vi era maggiore carico di lavoro. Il turno di notte durava dalle 22,00 alle 8,00 per agevolare i lavoratori disabili residenti fuori regione." – appare plausibile che il ricorrente non abbia fruito dei permessi in questione per non aggravare il carico lavorativo dei colleghi e che, cessato il rapporto lavorativo, sia subentrato nel ricorrente medesimo un senso di frustrazione per i sacrifici fatti nella vana speranza che il rapporto di lavoro potesse proseguire.

Quanto ai turni lavorativi, è da escludere che il ricorrente sia stato trattato meno favorevolmente degli altri lavoratori disabili, per la mancata assegnazione del turno della mattina o di quelli normodotati, per la mancata assegnazione del turno di notte.

Infatti, come sopra chiarito, gli altri due lavoratori disabili erano assunti con contratti part-time e fruivano dei permessi della l. 104/96. Essi, per questa ragione, lavoravano per non più di quattro ore al giorno.

Il ricorrente, di contro, era stato assunto a tempo pieno e non aveva richiesto i benefici della l. 104/92. Per tale motivo, egli veniva impiegato prevalentemente nel turno pomeridiano e qualche volta la mattina.

Quanto al lavoro notturno, va ricordato che a norma dell'art. 3 del D.lgs. 532/99 sono addetti al lavoro notturno, con priorità assoluta, i lavoratori che ne facciano richiesta, tenuto conto delle esigenze organizzative del datore di lavoro.

Nel caso di specie, dalla sommaria istruttoria è emerso che all'inizio dell'attività lavorativa il ricorrente chiese di essere esonerato dai turni di notte (confronta in tal senso la deposizione del teste ██████████).

Il che esclude la denunciata discriminazione.

Quanto alle barriere architettoniche, va richiamato il contenuto dell'art. 63 del d.lgs. 81/08, secondo cui:

“ 1. I luoghi di lavoro devono essere conformi ai requisiti indicati nell'allegato IV.

2. I luoghi di lavoro devono essere strutturati tenendo conto, se del caso, dei lavoratori disabili.

3. L'obbligo di cui al comma 2 vige in particolare per le porte, le vie di circolazione, le scale, le docce, i gabinetti ed i posti di lavoro utilizzati ed occupati direttamente da lavoratori disabili.

4. La disposizione di cui al comma 2 non si applica ai luoghi di lavoro già utilizzati prima del 1° gennaio 1993; in ogni caso devono essere adottate misure idonee a consentire la mobilità e l'utilizzazione dei servizi sanitari e di igiene personale."

Nel caso in esame non risulta contestato che i locali del centralino dell'Ospedale di [REDACTED], nei quali il ricorrente ha svolto la propria attività lavorativa, sono utilizzati da epoca anteriore al 1° gennaio 1993.

La disposizione di riferimento è dunque quella contenuta nel comma 4 dell'articolo citato, secondo cui va garantita la mobilità e l'utilizzazione dei servizi sanitari e di igiene personale.

L'attività istruttoria (vedi in particolare la deposizione del teste [REDACTED], geometra che ha seguito i lavori di ristrutturazione) ha evidenziato che i locali del pronto soccorso e del centralino sono stati interessati da lavori di ristrutturazione che si sono protratti dal 30.7.08 all'11.5.09. Nel corso di tali lavori il bagno, che originariamente era accessibile dal locale attiguo al centralino, è stato collegato al centralino con una porta scorrevole e realizzato in conformità della normativa sull'abbattimento delle barriere architettoniche (vedi foto nn. 3 e 4 contenute nel fascicolo di parte resistente).

In particolare il teste [REDACTED] ha chiarito che *"inizialmente il ricorrente ha lavorato nel centralino indicato con un asterisco nella planimetria allegata sub. doc. 4 del fascicolo di parte resistente; nel corso del rapporto è stato realizzato un bagno avente accesso dal centralino e durante l'esecuzione dei lavori il centralino è stato spostato nel locale della sacrestia. Il bagno interno alla sacrestia non era per disabili ed era come raffigurato nella foto n. 9 del documento 7 allegato al fascicolo di parte resistente. (...) Credo che prima della ristrutturazione il ricorrente utilizzasse il bagno posizionato nella sala attigua al centralino dove vi era un letto pieghevole che fu spostato per consentirgli il passaggio"*.

Il teste [REDACTED] ha dichiarato: *"non ricordo che il sig. [REDACTED] si sia mai lamentato per le condizioni del luogo di lavoro. Ricordo, comunque, che sia il locale centralino che quello della sacrestia, quando eravamo in due a svolgere il turno lavorativo, per consentire l'accesso del sig. [REDACTED] era necessario spostare un po' in avanti le scrivanie per farlo passare meglio. Prima dei lavori il [REDACTED] utilizzava il bagno sito nel locale attiguo al centralino, durante i lavori utilizzava il bagno della sala d'attesa quando eravamo in due in servizio. Andava, comunque, sempre da solo in bagno"*.

Il teste [REDACTED] ha riferito: *"l'ufficio in cui vi era il centralino era piccolo e per questo era difficile muoversi anche per noi a causa della presenza delle due grosse scrivanie. Dovevamo spostare le sedie per far passare il sig. [REDACTED] da una scrivania all'altra dove si trovavano le postazioni lavorative. Specifico che [REDACTED] si metteva a lavorare nella scrivania che trovava libera quando*

montava insieme ad un altro collega, quando montava da solo la sceglieva. Quando trovava la scrivania accanto alla porta occupata, si doveva mettere a lavorare nell'altra scrivania che era più difficoltosa da raggiungere (...) la porta di ingresso del centralino non era idonea, secondo me, per far transitare il [REDACTED] perché era stretta e doveva alzare le mani per entrare e uscire." Il teste ha poi riferito che dopo la ristrutturazione del bagno del centralino al suo interno c'erano due letti pieghevoli ed ha aggiunto: "posso dire che il sig. [REDACTED] poteva utilizzare il detto bagno anche se vi erano presenti due lettini pieghevoli che venivano utilizzati dai centralinisti che lavoravano di notte. Non so se il sig. [REDACTED] trovava difficoltà ad entrare e muoversi nel bagno a causa dei letti. Posso dire che il [REDACTED] non mi ha mai riferito di tali difficoltà".

Da tali risultanze istruttorie si evince che il ricorrente non ha mai avuto necessità di essere aiutato dai colleghi per accedere ai servizi igienici sia prima che durante i lavori di ristrutturazione, all'esito dei quali il bagno del centralino fu realizzato con caratteristiche tali da essere più agevolmente fruito dai lavoratori disabili.

È emerso, tuttavia, che per consentire al ricorrente di accedere alla sua postazione lavorativa era necessario spostare le sedie o avanzare le scrivanie a causa dell'ingombro di queste ultime rispetto alle ridotte dimensioni del centralino e del locale sacrestia.

Tali circostanze denotano la mancata adozione da parte dell'azienda convenuta di misure idonee a garantire al ricorrente la mobilità all'interno della postazione lavorativa, ad esempio attraverso la sostituzione delle scrivanie esistenti con altre meno ingombranti.

Né rileva il fatto che il ricorrente non si sia lamentato con i colleghi delle difficoltà incontrate negli spostamenti all'interno del centralino e del locale sacrestia, essendo la situazione accertata oggettivamente idonea a creare disagio nel lavoratore che, a causa della propria disabilità e della presenza di ostacoli ingombranti, non possa muoversi liberamente.

Il danno non patrimoniale è insito nella lesione della dignità del lavoratore disabile che a causa della limitazione di movimento dovuta alla presenza di barriere architettoniche avverte un senso di frustrazione sentendosi discriminato rispetto agli altri lavoratori.

In danno in questione può essere liquidato in via equitativa in € 2.000,00, tenuto conto del fatto che la presenza di barriere architettoniche è stata riscontrata soltanto nel centralino e nel locale sacrestia, ma non anche nei servizi igienici, che il ricorrente utilizzava da solo, e della limitata durata del rapporto lavorativo.

Quanto al danno biologico, si osserva che la certificazione medica prodotta e, in particolare, il certificato del 18.8.09 comprova che il ricorrente è affetto da "vescica neurologica" e "si presenta come un ritenzionista cronico". Dunque la prescrizione di aumentare gli svuotamenti quotidiani della vescica anche con un catetere non denota alcun collegamento tra tale patologia e l'attività

lavorativa o la pretesa difficoltà (peraltro non dimostrata) di utilizzare i servizi igienici nell'orario lavorativo.

Il danno esistenziale e morale, poi, è stato genericamente allegato dal ricorrente.

Infine, si osserva che l'avvenuta cessazione del rapporto lavorativo ha fatto venir meno l'interesse del ricorrente ad ottenere una pronuncia inibitoria nei confronti dell'azienda anche attraverso la pubblicazione del presente provvedimento su un quotidiano nazionale.

Il parziale accoglimento del ricorso giustifica la compensazione delle spese di lite per la metà, mentre per il restante importo vanno liquidate in base alla soccombenza.

P.Q.M.

VISTO L'ART. 702 BIS C.P.C.,

condanna l'azienda convenuta al risarcimento del danno in favore del ricorrente in misura pari ad € 2000,00;

rigetta le altre domande;

condanna l'azienda convenuta al pagamento della metà delle spese di lite in favore del ricorrente, ovvero al pagamento della somma di € 1000,00, oltre iva e cpa, e le compensa per la restante metà.

Avezzano, 26/3/13
Si comunichi.

IL GIUDICE
Il Giudice
Dott. Giuseppe Giordano

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
IL 26 MAR 2013
IL CANCELLIERE